

**Ordinanza
concernente la vigilanza nella previdenza professionale
(OPP 1)**

del ...

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 64c capoverso 3, 65 capoverso 4 e 97 della legge federale del 25 giugno 1982¹ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

La presente ordinanza si applica agli istituti di previdenza e agli istituti dediti alla previdenza professionale.

Sezione 2: Autorità cantonali di vigilanza

Art. 2 Autorità cantonali di vigilanza

¹ Le autorità cantonali di vigilanza di cui all'articolo 61 LPP sono istituti di diritto pubblico di uno o più Cantoni.

² Comunicano alla Commissione di alta vigilanza la costituzione o la modifica di una regione di vigilanza.

Art. 3 Elenco degli istituti soggetti a vigilanza

¹ Ogni autorità cantonale di vigilanza tiene un elenco di tutti gli istituti cui è preposta.

² L'elenco contiene:

- a. il registro della previdenza professionale di cui all'articolo 48 LPP; e
- b. la lista degli istituti di previdenza non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale.

³ Ogni iscrizione nell'elenco deve indicare la designazione e l'indirizzo dell'istituto, nonché la data della decisione relativa all'assunzione della vigilanza. Per ogni iscrizione nella lista va inoltre indicato se si tratta di un istituto di previdenza la cui attività è limitata alla previdenza sovraobbligatoria, di un istituto di libero passaggio o di un istituto del pilastro 3a.

¹ RS 831.40

⁴ L'elenco è pubblicato in Internet.

Art. 4 Modifica dell'elenco

¹ L'istituto di previdenza registrato che vuole limitare la sua attività alla previdenza sovraobbligatoria deve chiedere all'autorità di vigilanza di essere cancellato dal registro della previdenza professionale e di essere iscritto nella lista. Deve inoltre presentare un rapporto finale all'autorità di vigilanza. Rimane iscritto nel registro fintanto che il rapporto non è stato approvato.

² L'istituto che viene liquidato o trasferisce la sua sede in un altro Cantone nel quale è competente un'altra autorità di vigilanza deve chiedere all'autorità di vigilanza di essere cancellato dall'elenco. Deve inoltre presentare un rapporto finale all'autorità di vigilanza. L'iscrizione non viene cancellata e l'istituto rimane soggetto alla stessa autorità di vigilanza fintanto che il rapporto non è stato approvato.

Sezione 3: Alta vigilanza

Art. 5 Indipendenza dei membri della Commissione di alta vigilanza

¹ I membri della Commissione di alta vigilanza devono adempiere i seguenti requisiti per quanto concerne la loro indipendenza. Non possono essere:

- a. in rapporto di lavoro o di mandato con il fondo di garanzia, l'istituto collettore o una fondazione d'investimento;
- b. membri della presidenza o della direzione di un'unione o associazione attiva nel settore della previdenza professionale, ad eccezione dei due rappresentanti dei partner sociali;
- c. membri della direzione o del consiglio di amministrazione di una compagnia di assicurazioni, di una banca o di un'altra impresa attiva nel settore della previdenza professionale;
- d. impiegati presso un'autorità di vigilanza, l'Amministrazione federale o un'amministrazione cantonale;
- e. membri di un Governo cantonale;
- f. giudici nel settore delle assicurazioni sociali;
- g. membri della Commissione federale della previdenza professionale.

² I membri della Commissione di alta vigilanza devono recusarsi se nel singolo caso vi è un conflitto d'interessi personale o d'affari.

Art. 6 Costi

¹ I costi della Commissione di alta vigilanza e della sua segreteria si compongono dei costi risultanti dalla vigilanza sul sistema e dall'attività di alta vigilanza sulle autorità di vigilanza, nonché dei costi risultanti dall'attività di vigilanza diretta sulle fondazioni d'investimento, sul fondo di garanzia e sull'istituto collettore. Tra i costi

figurano anche i servizi forniti dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) per la Commissione di alta vigilanza e per la segreteria.

² I costi sono coperti interamente per mezzo di tasse ed emolumenti. Questi sono verificati periodicamente per valutare se coprono i costi.

Art. 7 Tassa di vigilanza a carico delle autorità di vigilanza

¹ La tassa di vigilanza annuale a carico delle autorità di vigilanza ammonta a:

- a. 300 franchi per ogni istituto di previdenza soggetto a vigilanza e
- b. 1 franco per ogni persona assicurata presso l'istituto di previdenza soggetto a vigilanza.

² La tassa di vigilanza annuale è fatturata alle autorità di vigilanza nove mesi dopo la chiusura dell'anno d'esercizio.

Art. 8 Tassa di vigilanza del fondo di garanzia, dell'istituto collettore e delle fondazioni d'investimento

¹ La tassa di vigilanza annuale per il fondo di garanzia, l'istituto collettore e le fondazioni d'investimento è calcolata in funzione del loro patrimonio in base ai tassi seguenti, fino a un massimo di 125 000 franchi:

- a. fino a 100 milioni di franchi: 0,030 per mille;
- b. oltre 100 milioni fino a 1 miliardo di franchi: 0,025 per mille;
- c. oltre 1 miliardo fino a 10 miliardi di franchi: 0,020 per mille;
- d. oltre 10 miliardi di franchi: 0,012 per mille.

² Le fondazioni d'investimento versano inoltre una tassa supplementare di 1000 franchi per ogni patrimonio separato. Ciascun gruppo d'investimento è considerato come un patrimonio separato.

³ La tassa di vigilanza è fatturata agli istituti nove mesi dopo la chiusura dell'anno d'esercizio.

Art. 9 Emolumenti ordinari

¹ Per le decisioni e i servizi seguenti sono riscossi emolumenti calcolati, in funzione dell'onere lavorativo, secondo il seguente quadro tariffario:

Decisione, servizio	Quadro tariffario in franchi
a. assunzione della vigilanza (compresa la verifica dell'atto di fondazione)	1000 – 5 000
b. modifica dell'atto di fondazione	500 – 10 000
c. esame del regolamento	500 – 10 000
d. esame del contratto	500 – 800
e. soppressione	1500 – 20 000

f. fusione	1000 – 30 000
g. provvedimenti di vigilanza	200 – 50 000
h. abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale	500 – 1 000

² Gli emolumenti sono fissati tra l'importo inferiore e quello superiore in funzione dell'onere lavorativo. Per il calcolo in funzione dell'onere lavorativo si applica una tariffa oraria di 250 franchi.

Art. 10 Emolumento straordinario

¹ Se si procede a un'ispezione straordinaria o ad accertamenti onerosi perché un'autorità di vigilanza ne ha dato motivo, a seconda dell'onere lavorativo è riscossa una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

² Se si procede a una revisione straordinaria, a un controllo straordinario o ad accertamenti onerosi perché il fondo di garanzia, l'istituto collettore o una fondazione d'investimento ne ha dato motivo, a seconda dell'onere lavorativo è riscossa una tassa compresa tra 2000 e 100 000 franchi.

Art. 11 Ordinanza generale sugli emolumenti

Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, si applicano le disposizioni dell'ordinanza generale dell'8 settembre 2004² sugli emolumenti.

Sezione 4: Disposizioni per la costituzione di istituti della previdenza professionale

Art. 12 Documenti da fornire prima della costituzione

¹ Gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono fornire per verifica all'autorità di vigilanza, prima dell'atto di fondazione e dell'iscrizione nel registro di commercio, i documenti e le prove necessari per emanare la decisione relativa all'assunzione della vigilanza e all'eventuale registrazione.

² Devono fornire in particolare i seguenti documenti:

- a. il progetto dell'atto di fondazione o degli statuti;
- b. informazioni sui promotori;
- c. informazioni sugli organi;
- d. il progetto dei regolamenti, segnatamente del regolamento di previdenza, del regolamento concernente l'organizzazione e del regolamento d'investimento;

² RS 172.041.1

- e. informazioni sul genere e sull'estensione di eventuali misure di sicurezza supplementari (contratto di assicurazione) o sull'importo delle riserve tecniche;
- f. la dichiarazione di accettazione dell'ufficio di revisione e del perito in materia di previdenza professionale;
- g. i progetti dei contratti di amministrazione e dei contratti di amministrazione del patrimonio, per quanto questi mandati siano affidati a terzi;
- h. il progetto delle disposizioni dei contratti di lavoro, per quanto l'istituto si occupi esso stesso dell'amministrazione o dell'amministrazione del patrimonio.

³ Ai fini della verifica dell'integrità e della lealtà dei responsabili gli istituti di previdenza e gli istituti dediti alla previdenza professionale devono inoltre fornire all'autorità di vigilanza i documenti seguenti:

- a. per le persone fisiche: informazioni riguardanti cittadinanza, domicilio, partecipazioni qualificate ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti, nonché un curriculum vitae firmato, referenze e un estratto del casellario giudiziale;
- b. per le società: gli statuti, un estratto del registro di commercio o un'attestazione corrispondente, una descrizione dell'attività, della situazione finanziaria e, all'occorrenza, della struttura del gruppo, nonché indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pendenti.

Art. 13 Verifica da parte delle autorità di vigilanza

¹ L'autorità di vigilanza verifica se l'organizzazione prevista, la gestione, nonché l'amministrazione e l'investimento del patrimonio sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari, in particolare se la struttura organizzativa, i processi e le suddivisioni dei compiti sono disciplinati in modo chiaro e sufficiente e se l'articolo 51b capoverso 2 LPP e l'articolo 48h OPP 2 sono adempiuti.

² Nel verificare i regolamenti di previdenza l'autorità di vigilanza controlla in particolare che le prestazioni regolamentari e il loro finanziamento si basino su un rapporto del perito in materia di previdenza professionale dal quale risulti che l'equilibrio finanziario è garantito.

³ Nel verificare l'integrità e la lealtà dei responsabili tiene conto in particolare:

- a. delle condanne penali la cui iscrizione nel casellario giudiziale svizzero non è stata eliminata;
- b. degli attestati di carenza beni esistenti;
- c. dei procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti.

Art. 14 Presentazione dei rapporti dopo la costituzione

L'autorità di vigilanza può prevedere per l'istituto di previdenza, nella fase iniziale, scadenze inferiori a un anno per la presentazione dei rapporti.

Sezione 5: Disposizioni particolari per la costituzione di istituti collettivi e comuni

Art. 15 Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3 gli istituti collettivi e comuni devono fornire i documenti seguenti:

- a. il progetto del contratto d'affiliazione;
- b. l'attestazione del patrimonio iniziale (art. 17);
- c. la dichiarazione di garanzia (art. 18);
- d. il piano d'affari.

Art. 16 Attività prima dell'assunzione della vigilanza

L'istituto collettivo o comune non può concludere contratti d'affiliazione fintanto che l'autorità di vigilanza non ha emanato la decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 17 Patrimonio iniziale

L'autorità di vigilanza verifica se il patrimonio iniziale è sufficiente. Il patrimonio iniziale è sufficiente se copre le spese d'amministrazione e d'organizzazione e le altre spese d'esercizio prevedibili nei primi due anni.

Art. 18 Garanzia

¹ L'autorità di vigilanza verifica se, al momento della sua costituzione, l'istituto collettivo o comune dispone di una garanzia irrevocabile e non cedibile di una banca soggetta all'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari o di una garanzia di una compagnia di assicurazioni soggetta alla vigilanza svizzera o del Liechtenstein.

² La garanzia deve ammontare ad almeno 500 000 franchi ed essere stata stipulata per una durata minima di cinque anni. L'autorità di vigilanza può aumentare l'importo minimo fino a 1 milione di franchi. Per la fissazione dell'importo minimo sono determinanti il capitale di previdenza prevedibile, nonché il numero dei contratti d'affiliazione e la loro durata contrattuale minima.

³ Si fa uso della garanzia se prima della sua scadenza è stata avviata una procedura di liquidazione nei confronti dell'istituto e non è escluso che i destinatari o terzi subiscano un danno e/o che il fondo di garanzia debba fornire prestazioni. La banca o la compagnia di assicurazioni adempie l'obbligo di garanzia alla prima ingiunzione di pagamento scritta. Soltanto la competente autorità di vigilanza è autorizzata a emettere un'ingiunzione di pagamento.

⁴ Una garanzia non è necessaria in presenza di misure di sicurezza supplementari che coprono tutti i rischi (contratto di assicurazione integrale), sono indenunciabili e hanno una durata di almeno cinque anni.

Art. 19 Parità nell'organo supremo

Elezioni paritetiche ordinarie sono svolte non appena a un istituto collettivo o comune sono affiliati almeno 50 datori di lavoro, al più tardi però due anni dopo l'emanazione della decisione relativa all'assunzione della vigilanza.

Art. 20 Modifica dell'attività

¹ Se l'attività di un istituto collettivo o comune subisce modifiche importanti, l'organo supremo lo notifica all'autorità di vigilanza. Questa chiede di fornire la prova che la solidità dell'istituto è garantita.

² È considerata modifica importante segnatamente la variazione del 25 per cento del numero delle affiliazioni o del numero degli assicurati in un periodo di 12 mesi.

Sezione 6: Disposizioni particolari per la costituzione di fondazioni d'investimento**Art. 21** Documenti supplementari da fornire prima della costituzione

Oltre ai documenti di cui all'articolo 12 capoversi 2 e 3 le fondazioni d'investimento devono fornire i documenti seguenti:

- a. il piano d'affari;
- b. i prospetti necessari.

Art. 22 Patrimonio di dotazione

Al momento della costituzione il patrimonio di dotazione della fondazione d'investimento deve ammontare almeno a 100 000 franchi.

Sezione 7: Disposizioni finali**Art. 23** Diritto previgente: abrogazione

¹ L'ordinanza del 29 giugno 1983³ concernente la vigilanza sugli istituti di previdenza e la loro registrazione è abrogata.

² L'ordinanza del 17 ottobre 1984⁴ sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale è abrogata con effetto al 31 dicembre 2014.

³ Le Istruzioni del Consiglio federale del 10 giugno 2005 concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni sono abrogate.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La modifica del diritto vigente è disciplinata nell'allegato.

³ RS 831.435.1

⁴ RS 831.435.2

Art. 25 Disposizioni transitorie

¹ L'autorità cantonale di vigilanza informa la Commissione di alta vigilanza in merito alla sua costituzione in quanto istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria conformemente all'articolo 61 LPP.

² L'ordinanza del 17 ottobre 1984⁵ sulle tasse per la vigilanza di istituti della previdenza professionale si applica alle tasse a carico degli istituti posti sotto la vigilanza diretta dell'UFAS fintanto che la vigilanza su questi istituti non è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza.

³ Nell'anno del trasferimento della vigilanza la tassa di vigilanza annuale prevista dal diritto anteriore è dovuta pro rata temporis fino alla data del trasferimento. L'UFAS si fonda sull'ultimo rapporto annuale fornitogli dall'istituto. Fissa la tassa di vigilanza nella decisione relativa al trasferimento della vigilanza e la fattura all'istituto.

⁴ Fino alla fine dell'anno in cui la vigilanza è trasferita alle autorità cantonali di vigilanza, la tassa di vigilanza di cui all'articolo 7 è dovuta dall'UFAS alla Commissione di alta vigilanza.

⁵ L'UFAS trasferisce la vigilanza sull'istituto di previdenza alla competente autorità cantonale di vigilanza entro il 31 dicembre 2014; fissa la data del trasferimento al più tardi a questo termine. L'autorità cantonale di vigilanza competente è determinata in base alla sede dell'istituto di previdenza al momento del trasferimento. Non appena è passata in giudicato, la decisione relativa al trasferimento della vigilanza è comunicata all'Ufficio del registro di commercio per il cambiamento dell'iscrizione.

Art. 26

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2012.

... 2011

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, ...

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

⁵ RS 831.435.2

*Allegato***Modifica del diritto vigente**

L'ordinanza del 17 ottobre 2007⁶ sul registro di commercio è modificata come segue:

Art. 95 cpv. 3

³ Fintanto che per una fondazione che intende partecipare all'attuazione della previdenza professionale non può essere iscritta alcuna autorità cantonale di vigilanza conformemente al capoverso 1 lettera k, una nota deve specificare che la fondazione non può stipulare contratti d'affiliazione né accettare nuovi assicurati

⁶ RS 221.411